

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 110^ate SITZUNG

21 - 1 - 1956

INDICE - INHALTSANGABE

Nomina di un Consigliere del S.V.P. a membro della Commissione consiliare avente l'incarico di elaborare proposte in merito all'attuazione dell'art. 14 dello Statuto di autonomia	pag. 3
Proposta di deferimento alla Commissione consiliare, avente l'incarico di elaborare proposte in merito all'attuazione dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, di eventuali disegni di legge di iniziativa consiliare o della Giunta Regionale riguardanti il medesimo oggetto	pag. 3
Proposta della Giunta Regionale di impugnazione avanti la Corte Costituzionale di alcune norme legislative dello Stato	pag. 6
Disegno di legge n. 174: «Provvedimenti in favore dei territori montani» (rinviato dal Commissario del Governo in data 18 agosto 1955)	pag. 7
Interrogazioni e interpellanze	pag. 12
Ernennung eines Ratsmitgliedes der S.V.P. zum Mitglied der Ratskommission, die den Auftrag hat, Vorschläge für die Durchführung des Art. 14 des Autonomiestatutes auszuarbeiten	Seite 3
Antrag, der mit der Ausarbeitung von Vorschlägen für die Durchführung des Art. 14 des Autonomiestatutes betrauten Ratskommission allfällige durch Regionalräte oder den Regionalausschuss eingebrachte Gesetzentwürfen über denselben Gegenstand zu übertragen	Seite 3
Antrag des Regionalausschusses auf Anfechtung einiger staatsgesetzlicher Bestimmungen vor dem Verfassungsgerichtshof	Seite 6
Gesetzentwurf Nr. 174: «Massnahmen zugunsten der Berggebiete» (vom Regierungskommissär am 18.8.1955 rückverwiesen)	Seite 7
Anfragen und Interpellationen	Seite 12



PRESIDENTE: dott. Silvius Magnago.

VICEPRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.

(Ore 9.45).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario - P. P. T. T.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 5.1.1956.

PRUNER (Segretario - P. P. T. T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Punto 1° all'Ordine del giorno: «Nomina di un Consigliere del S.V.P. a membro della Commissione consiliare avente l'incarico di elaborare proposte in merito all'attuazione dell'art. 14 dello Statuto di Autonomia».

BRUGGER: (S. V. P.): Die Ratsgruppe der S.V.P. schlägt an Stelle des verstorbenen Präsidenten Dr. Karl Erckert den neuen Präsidenten des Landesausschusses Ing. Pupp für die Studienkommission über den Art. 14 vor.

Il gruppo consiliare del S.V.P. propone quale membro della Commissione per lo studio dell'art. 14, in sostituzione del defunto Presidente dott. Carlo Erckert, il nuovo Presidente della Giunta Provinciale, ing. Pupp.

PRESIDENTE: E' posta ai voti la proposta del cons. Brugger: unanimità.

Punto 2° all'Ordine del giorno: «Proposta di deferimento alla Commissione consiliare, avente l'incarico di elaborare proposte in merito all'attuazione dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, di eventuali disegni di legge di iniziativa consiliare o della Giunta Regionale riguardanti il medesimo oggetto».

ALBERTINI (Pres. Giunta Prov. di Trento - D. C.). Volevo chiarire questa proposta di deferi-

mento alla Commissione speciale dell'esame di eventuali disegni di legge di iniziativa consiliare. Poichè è stata deferita alla Commissione la discussione di indole generale sull'applicazione dell'art. 14, gli eventuali disegni di legge dovrebbero pervenire, in deroga ai principi generali del nostro Regolamento, più che alla Commissione specifica legislativa permanente, all'apposita Commissione consiliare, la quale deve trattare tutta la materia e quindi anche i relativi disegni di legge che nel corso del suo studio venissero presentati. Poi ci siamo trovati di fronte alla proposta del rappresentante del S.V.P., che ha comunicato l'iniziativa di una proposta legislativa di attuazione dell'art. 14 in materia di agricoltura, proposta che il gruppo del S.V.P. intenderebbe presentare al Consiglio e quindi far seguire a questo disegno di legge l'iter normale, cioè la presentazione da parte del Presidente del Consiglio alla Commissione legislativa della agricoltura. Noi pensiamo che anche questo disegno di legge è meglio che venga deferito alla Commissione speciale istituita, perchè altrimenti la Commissione si troverebbe di fronte ad un disegno di legge deferito alla Commissione legislativa della agricoltura, con l'incarico di studiare l'applicazione dell'art. 14 in altra sede. E' meglio coordinare il lavoro e penso che il Consiglio dovrebbe ritenere utile tale coordinamento. Eventualmente c'è da dire una cosa, cioè che alla Commissione speciale pervengano solo i disegni di legge presentati entro un brevissimo periodo di tempo, in maniera che la Commissione non resti in vita troppo a lungo, assorbendo competenze normali delle Commissioni legislative; quei progetti di legge che oggi esistono o che verranno presentati entro un mese vengano deferiti alla Commissione. Questa è la proposta dell'intera Commissione speciale.

MENAPACE (Indipendente): Devo rilevare, riguardo alla proposta, che, come mi osserva Defant che fa parte della Commissione, c'è una limitazione di tempo nei lavori che potrà svolgere la Commissione dell'art. 14, essendosi dato il termine del 10 marzo per concludere i suoi lavori in merito alla presentazione al Consiglio di una relazione circa le conclusioni degli studi dei singoli membri e della Commissione nel suo complesso, Perciò non potrà verificarsi il caso di alcuni testi di legge che fossero pronti e avessero un carattere

di urgenza entro quel limite più volte ricordato, a meno che la Commissione non intenda procrastinare e spostare il limite che si è dato, e questo naturalmente dipende dalla Commissione medesima. Poi vorrei aggiungere che si intende che questa richiesta non toglie l'esame delle Commissioni competenti per materia, e in questo caso potrà essere la Commissione per gli Affari Generali se il testo promana dall'Assessore agli Affari Generali, o la Commissione relativa alla materia trattata nel disegno di legge.

PARIS (P.S.D.L.): Sono del parere che la proposta fatta dal Presidente Albertini sia accoglibile solo in parte, cioè che la Commissione speciale costituita per fare uno studio sull'art. 14 esamini i disegni di legge d'iniziativa consiliare o della Giunta, in quanto non so capire perchè una diversa origine nella presentazione debba avere una procedura diversa. Che un disegno di legge venga esaminato dalla Commissione specifica dell'art. 14 è giusto, significa evitare una discussione in Consiglio che potrebbe andare alle lunghe, perchè potrebbe essere presentato un lavoro già preparato con il giudizio di questa Commissione specifica. Però che singoli progetti di legge riguardanti settori specifici di attività e di competenza delle normali Commissioni legislative non vengano esaminati anche da queste Commissioni, non posso accettarlo. Quindi alla Commissione per l'art. 14, in quanto compete nel merito e nella sostanza per le sue specifiche attribuzioni e per il suo mandato; alle altre Commissioni per il mandato normale, cioè perchè i disegni di legge seguano l'iter legislativo normale. Mi pare di aver appreso dal Presidente Albertini che c'è in discussione un disegno di legge riguardante la attuazione della delega nel campo dell'agricoltura, ed è giusto che in questo caso anche la Commissione legislativa normale all'agricoltura si pronunci in merito, e non solo la Commissione speciale per l'art. 14. Insomma, secondo me, la Commissione speciale per l'art. 14 dovrebbe fermarsi a quella che è la sincronizzazione fra i vari progetti di legge presentati e le disposizioni dettate dall'art. 14 dello Statuto; per quanto poi riguarda l'esame di merito specifico delle singole materie dei vari Assessorati, questo dovrebbe essere lasciato alle Commissioni legislative normali.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Noi ci siamo associati, in sede di Commissione, alla proposta di deferire alla Commissione ad hoc l'esame della proposta di legge che il nostro gruppo presentava sull'attuazione dell'art. 14 in merito all'agricoltura e foreste, anche perchè tale

legge dovrebbe attuare l'art. 14, cioè la delega delle funzioni amministrative su un intero settore, su un intero Assessorato di competenza regionale. Quindi diventa essenzialmente una legge di organizzazione amministrativa, e come tale tratta solo l'attuazione dell'art. 14 e non entra nel merito del diritto dell'agricoltura, del diritto agrario: attua semplicemente un decentramento di funzioni amministrative in queste materie. E' una legge esclusivamente di carattere organizzativo mentre ci sono altre leggi che contemporaneamente hanno attuato il passaggio delle funzioni amministrative della competenza dallo Stato alla Regione, e hanno anche, fino ad un certo punto, apportato delle modifiche nel merito delle disposizioni di diritto materiale, come la legge sulle espropriazioni, la legge sulla finanza locale, o anche la legge sui controlli tecnici dei progetti per opere pubbliche: qui c'è stata una diversa disciplina della materia e l'attuazione di un parziale decentramento alle Province. Nella legge di cui parliamo ci sarebbe un unico scopo, quello del decentramento, senza entrare nel diritto materiale in sé e per sé, cioè la creazione di nuovi organi o la modifica di disposizioni meritorie.

Per questa ragione ci siamo associati al deferimento alla Commissione ad hoc, anche s'intende perchè non vorremmo che con la creazione di questa Commissione speciale e col deferimento ad essa dell'esame della nostra proposta, la legge subisse rispetto al procedimento normale, una qualsiasi remora. Se ipotizziamo l'esame da parte di due Commissioni, con ciò stesso accettiamo un ritardo nella trattazione di questa legge, ritardo al quale non possiamo acconsentire, in quanto avremmo diritto di chiedere che segua i termini normali di questo esame preliminare presso la Commissione.

Anche perchè la stessa Commissione ad hoc è libera, se crede, di interpellare sia l'Assessore sia i Consiglieri regionali, ed anche degli esperti, per farsi un quadro più concreto ed esatto della situazione, sempre in connessione con l'attuazione del decentramento, non in merito alle questioni sostanziali della agricoltura e foreste.

PRESIDENTE: Vorrei solo dare un chiarimento: è evidente che se viene presentato un disegno di legge che contiene solo le modalità circa l'applicazione dell'art. 14, questo va solo alla Commissione creata ad hoc. Se invece la legge contiene il trattamento di una materia, attraverso la quale viene applicato l'art. 14, allora la cosa è diversa. Faccio l'esempio della legge che è già stata varata dal Consiglio sulla finanza locale, la quale conteneva la trattazione di una materia che spettava alla Commissione agli affari generali, però

conteneva anche, indirettamente e senza fare un riferimento specifico, un decentramento, in sè e per sè, che poteva essere interpretato come un decentramento ai sensi dell'art. 14: in questo caso abbiamo una legge mista. Due sono i casi: c'è una legge che contiene solo l'organizzazione dell'art. 14, le modalità dell'applicazione come tale e allora deve andare solo all'apposita Commissione; o c'è una legge che contiene anche materia che rientra nella competenza di una Commissione legislativa, e allora deve andare anche a questa Commissione. Nulla vieta che la Commissione legislativa chieda il parere, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, della Commissione speciale, in merito a quella parte che si riferisce all'attuazione dell'art. 14, e anzi ciò probabilmente si farà.

Quindi qui bisogna vedere caso per caso, non possiamo fare in questo momento un discernimento netto, per cui la proposta come viene formulata va bene. Si vedrà caso per caso, non possiamo definire già fin da ora quali sono i limiti oltre i quali non si deve andare. Comunque è chiaro che non si possono ignorare le Commissioni legislative permanenti, qualora nella legge si tratti veramente una materia che fa riferimento e di cui è competente una delle Commissioni. Si può adesso votare.

PARIS (P. S. D. I.): Se permette vorrei fare questa richiesta: quale organo decide se il progetto di legge debba essere esaminato dalla Commissione ad hoc e anche dalla Commissione competente legislativa normale? Ci troviamo di fronte ad una innovazione non contemplata nel nostro Regolamento, perchè quando sono interessate due Commissioni è l'Ufficio di Presidenza che decide. Però in questo caso il Regolamento tace e allora penso che la cosa debba essere portata in Consiglio, perchè se la Commissione ad hoc può decidere per sè, l'altra Commissione non ha in esame il progetto di legge per pronunciarsi, e non credo che possa essere solo la Presidenza del Consiglio. Quindi penso che debba essere portata qui.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): In Commissione siamo partiti dal testo della risoluzione presa dal Consiglio Regionale, la quale dice pressapoco che la Commissione viene incaricata di elaborare e presentare testi di legge per l'attuazione dell'art. 14 su tutte le materie che ritiene opportune ed in modo particolare e con particolare urgenza per quanto concerne l'agricoltura e le foreste. Qui il nuovo sarebbe costituito dal fatto che un testo, anzichè essere elaborato nel seno della Commissione legislativa viene presentato alla Commissione ad hoc, la quale a sua volta lo esa-

mina. Sostanzialmente è la stessa cosa, ma quella risoluzione proposta dai Consiglieri di minoranza parla espressamente di un mandato alla Commissione di elaborare e presentare disegni di legge per l'attuazione dell'art. 14, in modo particolare per la agricoltura e foreste. Quindi siamo sostanzialmente sulla stessa linea.

PARIS (P.S.D.I.): Non mi pare!

PRESIDENTE: Votiamo e poi di volta in volta decideremo, c'è anche il Regolamento che dice: « Qualora un disegno di legge o un progetto di legge-voto riguarda materia di competenza di più Commissioni il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che apparirà prevalentemente competente ».

Dunque: avremo disegni di legge che andranno solo alla Commissione dell'art. 14; potremo avere, come avremo, quelli che andranno alla Commissione legislativa competente, ma anche per quelli sentiremo la necessità di chiedere il parere della Commissione per l'art. 14. Ci regoleremo di volta in volta, non è possibile adesso distinguere le competenze delle varie Commissioni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Si prevede una vita lunga per questa Commissione?

MENAPACE (Indipendente): Se ho ben capito la conclusione della discussione, l'iter verrebbe ad essere questo: per un disegno di legge che riguarda l'applicazione dell'art. 14, l'oggetto viene deferito alla Commissione dell'art. 14, che esamina preliminarmente il disegno di legge sotto questo aspetto e valuta il disegno di legge sotto questa luce, poi il disegno di legge passa alla Commissione competente per materia. Se si discute dell'agricoltura e foreste vorrà dire che la Commissione alla agricoltura sarà investita della cosa. Non potrebbe comunque in un disegno di legge presentato dall'Assessore agli Affari Generali essere esente la Commissione per gli Affari Generali dall'esaminare la materia che promana da quell'Assessore e che è materia di organizzazione degli uffici regionali.

La Commissione all'agricoltura esaminerà il disegno di legge sotto l'aspetto generale del decentramento, sotto l'aspetto dell'organizzazione degli uffici dell'agricoltura e quello che vorrà lo farà. È inutile che stiamo a romperci l'anima a studiare, quando poi ci sarà un'altra Commissione che ristudierà la cosa! Se si vuole perdere tempo è un'altra cosa, ma se si vuole fare una cosa pratica ed attuabile bisogna riconoscere alla Commissione speciale le funzioni che essa deve avere.

PARIS (P.S.D.I.): Insomma queste argomentazioni non mi convincono; non ho presente il testo dell'ordine del giorno, della mozione con la quale si proponeva al Consiglio l'istituzione di questa Commissione, ma se ben ricordo mi pare che la Commissione doveva limitare il suo compito allo studio e alla proposta di interpretazione dell'art. 14.

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento - D. C.): Dice l'ordine del giorno: «i disegni di legge».

PARIS (P.S.D.I.): Dice disegni di legge?

BENEDIKTER: (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): «Testi di legge».

PARIS (P.S.D.I.): Per la delega o su materie specifiche? Perché è qui che bisogna intendersi. Se è per il disegno di legge che propone al Consiglio la concessione della delega, siamo su una strada; se invece andiamo su settori specifici di competenza mi pare che siamo su un'altra, e anziché imboccare la strada giusta, cioè risolvere il problema di fondo, ci incamminiamo su una scorciatoia piena di inciampi e di ostacoli, e, insomma, non capisco come si possa risolvere la questione particolare prima di avere una visione completa del problema generale. Questo è ciò che mi preoccupa.

DEFANT (P.P.T.T.): Mi sembra che gli argomenti si confondano in rapporto diretto con il prolungarsi della discussione. E' evidente che l'art. 14 aveva bisogno di una interpretazione; il Consiglio ha scelto lo strumento della Commissione, ed ha fatto bene, ma non può la Commissione per l'art. 14 sovrapporsi alle Commissioni legislative delle singole materie. E' assurdo. Può esaminare tutti i disegni di legge che comportano l'applicazione dell'art. 14, dal punto di vista dell'unicità dell'art. 14, ma per tutto il resto è la Commissione legislativa competente che deve esaminarli. Altrimenti si possono sopprimere le Commissioni legislative, perché più o meno in tutti i campi entra l'art. 14, ed affidando tutto alla Commissione omnibus per l'art. 14, si cadrebbe nell'assurdo.

PRESIDENTE: Ripeto ancora una volta che l'unico criterio che possiamo oggi seguire è che i disegni di legge che prevedono l'organizzazione ed i procedimenti di modalità della delega dell'art. 14 in generale, devono andare alla Commissione per l'art. 14. Se invece abbiamo un disegno di legge che oltre a contenere l'attuazione dell'art. 14 contiene una materia ed entra nel merito di questa materia

specifica, allora deve essere interpellata anche la Commissione permanente, perché ciò è previsto dal Regolamento. In tal caso non avremo alcun ritardo, perché possiamo anche dare il disegno di legge alla Commissione competente, la quale entro dieci giorni avrà il parere della Commissione per l'art. 14; infatti quando si chiede il parere ad un'altra Commissione, questo deve essere dato entro 10 giorni. Questo è il caso dei disegni di legge misti. La cosa non è complicata, e non vedo perché la si deve complicare. Si vedrà di volta in volta; l'Ufficio di Presidenza saprà giudicare fin dove si può andare in base alla delibera che prenderà il Consiglio. E' inutile che stiamo a definire i limiti esatti fin dove può andare la Commissione e dove non può andare. E' impossibile, questo si vedrà di volta in volta, perché non sappiamo quali disegni di legge verranno presentati.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo in ogni caso fare presente che la legge in oggetto ha come scopo l'attuazione dell'art. 14 nell'agricoltura. Il punto di gravità e l'attuazione dell'art. 14. Quindi è una questione più giuridica che tecnica. Ritengo che sarebbe possibile la seguente soluzione: il progetto che sarà presentato dal nostro gruppo passi alla Commissione per l'art. 14, e la Commissione per l'art. 14 senta, se si tratta di questioni tecniche, degli esperti in materia, perché le Commissioni hanno la possibilità di sentire gli esperti. Oppure, dopo che la legge è stata esaminata dalla Commissione per l'art. 14, passi per un parere alla Commissione all'agricoltura, parere che dovrà essere dato entro dieci giorni.

PRESIDENTE: In base al Regolamento il Presidente decide quale delle Commissioni è prevalentemente competente; poi quando c'è anche la competenza di un'altra Commissione si chiede il parere a sensi del Regolamento a quest'altra Commissione, parere che deve essere fornito nel tempo massimo di dieci giorni. Non si perde nessun tempo.

Pongo ai voti la proposta di Albertini, cioè la proposta di deferimento com'è scritta nell'ordine del giorno: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Punto 3° all'Ordine del giorno: «Proposta della Giunta Regionale di impugnazione avanti la Corte Costituzionale di alcune norme legislative dello Stato».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D. C.): Ho pregato l'Assessore Bertorelle di essere relatore in questa materia, ma mi trovo costretto a chiedere al Consiglio di consentire il rinvio della trattazione, brevissimo nel tempo, anche perché, come sapete,

forse oggi o domani sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto della prima convocazione della Corte, e da quel giorno decorrono i 30 giorni di termine per presentare i ricorsi. Infatti in alcune di quelle norme che sono state riassunte nella relazione c'è bisogno di approfondire un po' meglio i concetti, che sono quelli delle competenze provinciali, in modo particolare. Ieri sera poi Benedikter mi ha fatto pervenire un'altra segnalazione sulla quale credo di dover meditare.

Quindi pregherei di consentire che l'argomento venga rinviato, non alla prossima tornata del Consiglio, ma a questa stessa tornata; il Consiglio si aggiorni per la trattazione di questo argomento a lunedì otto, per non andare troppo in là nel tempo, tenuto conto che la prossima settimana abbiamo in tutte due le Province sedute di Consiglio Provinciale per la trattazione di altre materie.

PRESIDENTE: C'è la proposta di trattare il punto 3° all'Ordine del giorno il giorno 30 gennaio, e la seduta di oggi si aggiornerebbe a tale giorno. E' posta ai voti la proposta del Presidente Odorizzi: unanimità.

Allora dico fin d'ora che, terminata questa seduta, il Consiglio riprende la sessione il giorno 30 gennaio alle ore 9.15.

Punto 4° all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 174: «*Provvedimenti in favore dei territori montani*» (rinviato dal Commissario del Governo in data 18 agosto 1955).

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D. C.): E' noto ai signori Consiglieri che il disegno di legge, con il quale il Consiglio Regionale si era proposto di considerare come legge regionale la legge nazionale della montagna, con qualche adattamento, è stato rinviato dal Commissario del Governo in data 18 agosto 1955. I motivi del rinvio sono già noti ai signori Consiglieri. Su di esso la Giunta ha creduto opportuno raccogliere il parere di autorevoli giuristi. Il parere fu richiesto al prof. Benvenuti ed al dott. Cesareo, i quali, in perfetta unità di vedute, hanno attentamente esaminato disposizione per disposizione, rilievo per rilievo, giungendo alla conclusione che la legge che avevamo votato non possa essere considerata incostituzionale in nessuna sua disposizione. Immaginando che interessi a voi, che sarete chiamati ad esprimervi sulla proposta della Giunta e a rivotare la legge ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, immaginando che interessi conoscere questi pareri, se volete li leggo adottando questo metodo: procederò alla lettura di ogni singolo motivo di rinvio, ed immediatamente leggerò le controdeduzioni dei nostri consulenti, in modo che

lo sviluppo del ragionamento vi sia chiaro e completo. Diceva la lettera del 18 agosto 1955 del Commissario del Governo:

«La legge statale 25.7.1922 n. 991 riguarda, infatti, una materia che, nel suo complesso ed in rapporto alla visione unitaria delle esigenze dell'economia montana, assume una speciale qualificazione rispetto ai tradizionali settori dell'agricoltura, foreste, apicoltura e della bonifica. Tale concetto è chiaramente desumibile dalla relazione illustrativa della citata legge statale ed è convalidato dalla previsione, contenuta nella legge medesima, secondo la quale, posta la generale competenza amministrativa degli organi dello Stato, gli interventi di cui agli artt. 9, 10, 11 e 22 sono esplicabili previa intesa con gli organi regionali.

Oltre a tale rilievo concernente il provvedimento legislativo nel suo insieme, in ordine alle singole disposizioni del medesimo si rileva quanto appresso:

Art. 1. — La disposta recezione della legge statale 25.7.1952, n. 991 contrasta con il principio della immediata applicazione delle leggi dello Stato in tutto il territorio nazionale e viola, altresì, il principio della irretroattività delle leggi in relazione alla data di entrata in vigore stabilita al primo luglio scorso.

Art. 2. — E' illegittima la disposta devoluzione delle attribuzioni della Commissione centrale censuaria alle Commissioni censuarie provinciali, non essendo consentito alla Regione di disporre trasferimenti di competenza tra organi statali.

Art. 4. — E' illegittima la disposizione che dichiara la inapplicabilità nel territorio della Regione dell'art. 33 della legge statale n. 991 concernente le attribuzioni della Direzione generale per l'economia montana e delle foreste e ciò perchè tale Direzione generale dovrebbe, in ogni caso, restare quale organo competente per il coordinamento delle materie che lo stesso disegno di legge regionale, con elencazione peraltro incompleta, riconosce, al terzo comma dell'articolo in esame, riservate allo Stato.

Art. 6. — La disposizione dettata da questo articolo, non potendo costituire a carico del Governo il previsto impegno al finanziamento del provvedimento legislativo della Regione, avrebbe soltanto carattere programmatico.

S'informa peraltro che il Governo si è riservato di favorevolmente esaminare un eventuale altro provvedimento legislativo in materia inteso a regolamentare, anche in relazione agli articoli 9, 10, 11 e 22 della legge nazionale 25.7.1952, n. 991,

i modi in cui potranno concretarsi le intese fra i competenti organi dello Stato e quelli della Regione.

Il Governo si è riservato, infine, di esaminare altresì la possibilità di delegare alla Regione le funzioni amministrative relativamente a taluni particolari settori della legge statale precitata con riferimento alle peculiari forme di organizzazione amministrativa vigente nel Trentino-Alto Adige ed ai fini di un migliore coordinamento delle attività dello Stato e della Regione nella materia in parola ».

La Giunta Regionale, ritenendo di non poter accogliere la tesi governativa, ha considerato utile di interpellare in proposito due giuristi particolarmente versati nella materia, onde conoscere il loro punto di vista tanto sulla legittimità del disegno di legge quanto sulla fondatezza delle ragioni esposte dal Governo a sostegno del pronunciato rinvio.

Il concorde parere dei due giuristi è del seguente tenore:

« I sottoscritti prof. Feliciano Benvenuti e Dr. Placido Cesareo, in ottemperanza all'incarico loro affidato, si sono riuniti in Trento il giorno 22 ottobre, allo scopo di esaminare se i rilievi fatti dal Governo in merito al disegno di legge regionale concernente « provvedimenti in favore dei territori montani » debbano essere accettati o se invece si possa difendere con fondamento il punto di vista della Regione, fatto manifesto nel disegno, insistendo perchè il progetto venga vistato.

I sottoscritti, esaminati e discussi sotto ogni profilo i motivi di rinvio, sono pervenuti alla conclusione che la Regione non può non adoperarsi al fine di ottenere il benessere governativo, non sembrando il disegno, alla luce delle osservazioni comunicate dal Commissario del Governo, in alcun modo legittime.

Venendo all'esame dei singoli motivi di rinvio, i sottoscritti osservano quanto segue:

1. — Sul primo punto si rileva che la distinzione tra la competenza dello Stato e quella della Regione è segnata dallo Statuto a seconda delle materie. Il più delle volte queste sono chiaramente separabili, ma può anche avvenire che degli istituti, i quali concernono più materie, debbano venire necessariamente separati, ed isolate le attribuzioni dello Stato da quelle della Regione. Comunque, se è vero, ciò che non appare contestabile, che non possono nè lo Stato con legge ordinaria, nè la Regione, disattendere le norme statutarie, non ha alcuna rilevanza che il legislatore ordinario dello Stato abbia dato ad una legge una speciale qualifica, o abbia sancito la legge stessa con una visione unitaria, perchè unica questione da farsi è quella di

accertare la materia o le materie alle quali appartengono le norme relative.

Pertanto, venendo al testo di legge in esame, nessun valore può avere, al fine di discriminare la competenza, la relazione illustrativa della legge statale 25.7.1952, n. 991, e l'unico problema da porsi è quello se il disegno di legge regionale concerna materie attribuite dallo Statuto alla Regione.

In proposito non può sussistere alcun dubbio che la potestà legislativa in materia spetti alla Regione a norma dei numeri 9 e 10 dell'art. 4, i quali appunto attribuiscono a questo Ente autonomo la potestà di emanare norme giuridiche in materia di agricoltura e foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, alpicoltura ecc.

La legge n. 991 porta il titolo: «Provvidimenti in favore dei territori montani » che indica esattamente il contenuto delle disposizioni intese a favorire l'economia di quei territori ed a frenare la tendenza delle popolazioni di trasferirsi in località più ricche, agendo soprattutto, anche se non esclusivamente, sull'agricoltura delle zone.

Difatti l'intervento legislativo si esplica a favore del credito agrario, a favore di coltivatori diretti, dei piccoli e medi proprietari ed allevatori, e si concretizza nello stabilire la « concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario », per consentire gli « impianti di irrigazione a pioggia », per facilitare l'acquisto di fertilizzanti per la concimazione del fondo, per ottenere il miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno e nell'agevolare studi per lo sfruttamento dei territori montani.

Si tratta di provvedimenti che riguardano tutti senz'altro la agricoltura montana e alpicoltura, non intese queste materie nel ristretto senso nel quale pare le intenda il Governo nella nota con la quale si rinvia il disegno, e cioè considerate dal semplice punto di vista tecnico delle colture e delle opere materiali, necessarie al loro sviluppo, ma in un significato più ampio nel quale sono compresi tutti quei mezzi tecnici, materiali, finanziari che possono immediatamente o mediamente influire, armonicamente fusi, sul migliore sviluppo dell'agricoltura delle zone montane.

Una separazione dei mezzi tecnici, da quelli finanziari, di quelli materiali da quelli immateriali, non solo sarebbe contraria al concetto acquisito della materia agricoltura e alpicoltura, che è una specie della prima ed è sempre stata intesa in un significato assai ampio, che ragionevolmente dobbiamo ritenere esser stato seguito dal costituente all'atto di segnare le rispettive competenze, ma renderebbe priva di valore l'attribuzione di potestà fatta dallo Statuto alla Regione di una materia dalla

quale non si può sottrarre parte di un tutto inseparabile senza svuotarne il contenuto, perchè non si può legiferare in materia di agricoltura, costretti ad ignorare tutto ciò che non è intervento materiale ed immediato sulla terra.

Del resto, se ciò fosse, recherebbe enorme danno all'agricoltura ed all'alpicoltura della Regione che dovrebbe essere aiutata sorretta e potenziata in parte dallo Stato ed in parte dalla Regione, in base ad una distinzione difficilissima a stabilirsi e che anche qualora precisata, darebbe luogo ad una duplicità di intervento, dello Stato e della Regione, i cui danni sarebbero così evidenti che non sembra necessario soffermarvisi.

Ritornando all'esame della legge n. 991 ed approfondendo la indagine intesa a precisare a quale materia essa afferisca, si rileva quanto segue:

La legge consta di sei titoli: il primo definisce i territori montani ed è naturalmente in funzione delle restanti parti per cui non può avere valore ai fini dell'indagine. Il secondo titolo stabilisce disposizioni a favore dei terreni montani e cioè mutui, sussidi, ecc. Si tratta di interventi finanziari, i quali, avendo tutti lo scopo ultimo e proclamato di aiutare i territori montani, non possono essere parte di altra materia che di quella dell'alpicoltura, in quanto mutui, sussidi, concorsi, contributi e concessioni di studi, non possono essere concepiti isolati da tale materia, al di fuori della quale rimarrebbero privi di ogni funzione.

Anche gli Enti per la difesa montana, dei quali è trattato nel terzo titolo, evidentemente esistono solo in funzione di questi territori e del loro migliore sviluppo agricolo.

Il IV titolo disciplina la bonifica montana, e le norme relative per quanto limitato possa essere il significato attribuito al termine alpicoltura, non potrebbero non far parte della materia che tale parola sta ad indicare.

I titoli V e VI, che sanciscono disposizioni finanziarie e transitorie, sono anch'essi concepiti in funzione dei titoli precedenti di cui costituiscono il necessario completamento, così che non possono non essere parte della materia nella quale si inseriscono i titoli precedenti.

La conclusione che si può trarre da questa sommaria indagine è quindi che tutte le norme sono concepite in funzione dei territori montani ed al fine di migliorarne le condizioni; ed anche ammeso che alcune parti della legge fossero separabili, ciò che non sembra, non si vede di quale materia potrebbero essere considerate parte. Un dubbio forse potrebbe sussistere per le disposizioni a favore dell'artigianato nelle zone montane, ma a prescindere dal fatto che comunque, essendo la competen-

za in tale materia delle Regioni, il disegno non eccederebbe la competenza della Regione nel senso inteso dal rinvio; la considerazione che la legge tutela ed aiuta l'artigianato delle zone alpestri sempre come mezzo al fine di difendere gli agricoltori, i quali non potrebbero svolgere la loro attività se non avessero a loro disposizione in loco un fiorente artigianato, porta alla conclusione che, data la inseparabilità delle varie norme di legge e la prevalenza dell'aspetto della difesa dell'agricoltura montana, anche tali disposizioni debbono essere considerate parte della materia alpicoltura.

La sussidiarietà delle norme che riguardano l'artigianato è dimostrato dal fatto che il legislatore, solo nei luoghi dove vuole aiutare l'agricoltura montana, che è in definitiva lo scopo di tutti i suoi interventi, tutela l'artigianato. Il primo motivo di rinvio appare per tanto infondato.

2. — Sul secondo punto si rileva che alla base di esso sta evidentemente un equivoco: la disposta recezione della legge statale 25.7.52, n. 991 non ha il valore di attribuire a tale legge una efficacia per la quale essa non abbisogna di alcun atto della Regione, ma ha soltanto lo scopo di recepire le relative norme, trasformandole da legge dello Stato in legge regionale ed essendo la materia — come sopra visto — di competenza della Regione, la funzione dell'articolo 1 del disegno di legge regionale significa soltanto intendimento di emanare una legge regionale identica a quella dello Stato. Evidentemente se la Regione può legiferare ex novo, a maggior ragione può emanare una legge con la medesima formulazione della vigente legge dello Stato; anzi, il sistema è consigliabile, almeno in un primo momento, perchè consente alla Regione di intervenire senza che si pongano delicati problemi relativi alla ottemperanza dei principi dell'ordinamento e delle leggi dello Stato che non vengono in discussione.

L'osservazione secondo la quale la data di entrata in vigore della legge regionale violerebbe il principio della irretroattività non ha importanza ai fini dell'esame della convenienza di riproporre la legge alla quale verrebbe data una decorrenza futura. Il secondo motivo di rinvio non può quindi costituire un ostacolo alla riproposizione della legge.

3. — Sul terzo punto si osserva che l'articolo 1 del disegno volendosi mantenere aderente alla legge dello Stato, e dovendo disciplinare funzioni che nello Stato esercita la Commissione censuaria centrale, affidandole ad un organo locale, ha ritenuto di sostituire alla Commissione centrale, le Commissioni provinciali. Così facendo, non solo ha rispettato i principi dell'ordinamento giuridico, ma, evi-

dentemente, anche i principi della legge n. 991 del 1952, e non ha disposto un trasferimento di competenza di organi statali ma ha affidato funzioni nuove ad un organo preesistente che nel futuro agirà nella doppia veste di organo statale e regionale.

A tale proposito il Governo potrebbe esaminare se non convenga, con riferimento ai componenti la Commissione che sono dipendenti dello Stato, chiarire il trasferimento di funzioni e la facoltà per i funzionari di fare parte dell'organo regionale con una norma di attuazione.

Anche il terzo motivo di rinvio non appare quindi fondato.

Sul quarto punto si rileva che non poteva una legge regionale disciplinare il funzionamento di una direzione generale del Ministero nè poteva implicitamente trasformare tale direzione in organo regionale.

Se lo avesse fatto il Governo avrebbe potuto ripetere, e questa volta con maggior ragione, quanto rilevato al punto precedente e che cioè non è consentito alla Regione di legiferare in materia di organi statali.

Il coordinamento tra la legge statale e quella regionale, qualora dimostrata la necessità, non può essere affidato sic et simpliciter ad una direzione ministeriale, ma anche a ciò si potrebbe provvedere con norma di attuazione d'intesa tra Stato e Regione.

4. — Sul IV motivo occorrerebbe quindi che il Governo facesse conoscere come intenda coordinare la potestà dello Stato e della Regione nella soggetta materia.

5. — Sul quinto motivo si conviene che l'articolo sei del disegno, per quanto non illegittimo, e non pare che il rinvio intenda assumere la sua illegittimità, non impegna, come è naturale, in alcun modo lo Stato.

6. — Sul sesto ed ultimo punto si rileva che, ammessa la competenza della Regione in materia non può avere rilevanza al riguardo, nè la circostanza che lo Stato abbia fatto riferimento nella sua legge in vari articoli ad organi regionali, che nell'intenzione del legislatore riguardano assai probabilmente le Regioni a Statuto normale, nè che esso abbia intenzione di esaminare la possibilità di delegare alle Regioni alcune funzioni amministrative in materia che, come sopra visto, già appartengono alla competenza della nostra Regione ».

Tali controdeduzioni appaiono persuasive; perciò la Giunta Regionale ha concluso proponendo la rivotazione della legge con la maggioranza di cui all'art. 49. Nella conclusione del suo rinvio il Commissario del Governo si esprimeva così: « Il Go-

verno si è riservato di esaminare altresì la possibilità di delegare alla Regione le funzioni amministrative relativamente a taluni particolari settori della legge statale precitata, con riferimento alle peculiari forme di organizzazione amministrativa vigente nel Trentino-Alto Adige ed ai fini di un migliore coordinamento delle attività dello Stato e della Regione nella materia in parola ».

Credo che questa affermazione conclusiva e certe affermazioni che sono contenute nella lettera del 18 agosto 1955, facciano trasparire che lo stesso Governo è un po' perplesso circa il fondamento di questi motivi di rinvio. Si legge per esempio, in un'altra proposizione della lettera del 18 agosto, quanto segue: « Si informa che il Governo si è riservato di favorevolmente esaminare un eventuale altro provvedimento legislativo in materia inteso a regolamentare, anche in relazione agli articoli 9, 10, 11 e 22 della legge nazionale 25.7.1952, numero 991, i modi in cui potranno concretarsi le intese fra i competenti organi dello Stato e quelli della Regione ». Anche questo periodo fa pensare che lo Stato, nel disporre questo rinvio, abbia tuttavia considerato la opportunità di un'ulteriore consultazione con gli organi regionali, alla ricerca di una soluzione che sia affermazione della competenza regionale.

Pertanto, riconfermiamo la nostra legge, fermo restando che poi gli organi della Regione e particolarmente il sottoscritto, avranno con il Ministero dell'Agricoltura e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri le opportune ulteriori consultazioni per vedere in quale altra forma si possa completare la legge regionale che stiamo votando e come potrà essere attuato quel migliore coordinamento delle attività di cui parla il Commissario del Governo nella lettera del 18 agosto.

PEDRINI (D. C.): *(Legge la relazione).*

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sulla relazione generale?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D. C.): La Giunta è senz'altro d'accordo con le proposte della Commissione, che si riducono in sostanza allo spostamento della data di decorrenza, essendo ormai non opinabile di applicare la legge con effetto dal primo luglio del 1955. L'applicheremo con il 1° luglio 1956. Questa modifica della decorrenza non è una modificazione di sostanza, quindi la Giunta è senz'altro d'accordo, è anche necessario che così sia.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

E' posto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

Art. 1

Le disposizioni della legge 25.7.1952, n. 991, contenente provvedimenti in favore dei territori montani e successive modificazioni apportate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige come legge regionale con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, a partire dal 1° luglio 1956.

E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 2

Le potestà amministrative, che ai sensi di tale legge sono attribuite agli organi dello Stato, sono esercitate, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Regione o dalle Province di Trento e di Bolzano, a mezzo dei propri organi ed uffici secondo le rispettive competenze.

Alla Commissione Censuaria centrale di cui all'art. 1 della legge statale, sono sostituite le Commissioni Censuarie provinciali secondo la rispettiva competenza.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

La prima proposizione dell'art. 2 della legge 25.7.1952, n. 991, è modificata come segue:

« Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione di questa, sarà concessa annualmente per gli esercizi finanziari dal 1956 al 1962 una anticipazione agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli o associati, operanti nei territori montani ».

E' posto ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 4

Gli artt. 6 e 33 della legge 25.7.1952, n. 991, non si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige.

Gli artt. 9, 10 e 22 della legge trovano applicazione salvo l'inciso « l'organo regionale competente ».

Continuano ad applicarsi come legge dello Stato gli artt. 8, 31, 1. e 2. comma, 35, 36 e 27, que-

s'ultimo limitatamente alle potestà amministrative non passate agli organi della Regione in base all'art. 1 della presente legge.

I termini di cui agli artt. 15 e 38 decorrono a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Il secondo comma dell'art. 20 della legge dello Stato 25.7.1952, n. 991 è modificato come segue: « le spese per le altre opere di competenza regionale di cui al primo comma dell'art. 19 sono sostenute dalla Regione per l'84 % dell'importo complessivo ».

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

La quota assegnata alla Regione sulle previsioni di spesa di cui all'art. 31 della legge 25.7.1952, n. 991, dovrà essere destinata esclusivamente dalla Regione a far fronte agli oneri previsti dalla presente legge.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

Le disposizioni del Regolamento di esecuzione della legge 25.7.1952, n. 991, emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 16.11.1952, numero 1979, si applicano nel territorio della Regione salvo eventuali modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D. C.): Mi sono accorto che lunedì siamo presi da altri impegni; vi dispiacerebbe se la seduta la teniamo sabato, oggi ad otto, invece di lunedì? Avete altri impegni o siete d'accordo?

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento - D. C.): Non posso, ho altri impegni.

PRESIDENTE: Avverto i signori Consiglieri che dopo questa votazione c'è ancora un'interrogazione. Poi la sessione riprende martedì, 31 gennaio, e non lunedì, come precedentemente detto.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto. (Segue votazione a scrutinio segreto).

La legge è approvata con 30 sì, 3 no, 4 schede bianche.

Punto 5° all'Ordine del giorno: « *Interrogazioni e interpellanze* ».

C'è un'unica interrogazione del cons. Menapace a cui è stata data risposta scritta.

L'interrogazione è dd. 5 gennaio:

« *Chiedo di interrogare il signor Assessore per l'Industria, Commercio e Turismo, per sapere quali motivi lo abbiano indotto a proporre alla Giunta Regionale l'approvazione dei ruoli organici degli Enti provinciali del Turismo di Trento e di Bolzano, che presentano rilevanti differenze di grado gerarchico per la stessa qualifica e per lo stesso gruppo. (Come, ed esempio: il capo ufficio, il capo servizio e gli applicati del ruolo tecnico);*

e per chiedere se, in vista di tali stridenti disparità, l'Assessore non intenda proporre una sollecita modifica dei suddetti ruoli, nel senso di renderli assolutamente parificati per i due Enti provinciali del Turismo di Trento e di Bolzano.

Chiedo risposta scritta ».

MENAPACE (Indipendente): Come ebbi occasione di dire.....

PRESIDENTE: La seduta continua, prego i Consiglieri di rimanere in aula!

MENAPACE (Indipendente): In occasione di questa presentazione di richiesta scritta all'Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, feci presente che avrei, al momento della risposta, illustrato rapidamente l'oggetto dell'interrogazione. L'oggetto interessa certo tutti i Consiglieri, perchè la mia interrogazione si riferisce ad una strana divergenza esistente nelle tabelle dei ruoli organici dei due Enti provinciali del Turismo di Trento e di Bolzano, dove risulta che per il medesimo gruppo e la medesima qualifica, mentre un impiegato dell'Ente Provinciale del Turismo di Bolzano si trova iscritto nel grado 7°, quello di Trento si trova iscritto nel grado 9°. Ciò si verifica in più di un caso, costituendo una situazione non solo strana ma anche inspiegabile, perchè non si sa comprendere come due persone che si trovano esattamente nelle stesse identiche condizioni e che ricoprono il medesimo incarico, nel medesimo gruppo, si trovino in un grado perchè si trovano in Provincia di Trento, e in un altro, superiore, in Provincia di Bolzano. Come ciò sia avvenuto, e come ciò sia iscritto nel regolamento giuridico-economico del personale dei due Enti del Turismo non lo so, ma vorrei pregare l'Assessore di voler rivedere e riesaminare questa situazione, anche perchè nel caso in cui questo medesimo dipendente passasse dall'Ente di Trento a quello di Bolzano, o viceversa, non so in quale con-

dizione verrebbe a trovarsi, data questa disparità iniziale nella quale si trova in base alle tabelle dello stato giuridico approvate con deliberazione della Giunta, come indicato in calce a questo fascicolo.

PRESIDENTE: Leggo la risposta scritta dell'Assessore Berlanda:

«In sede di approvazione del Regolamento organico del personale dipendente dell'Ente Provinciale per il Turismo di Trento — approvazione che in ordine di tempo è susseguita a quella impartita all'analogo atto amministrativo promosso e proposto dall'Ente di Bolzano — questo Assessorato, in sede di istruttoria, ebbe effettivamente a riscontrare talune disparità nella tabella dei ruoli organici dell'Ente Provinciale per il Turismo di Trento, nei confronti dell'analogha tabella dell'organico dell'Ente di Bolzano, già approvata.

Tali disparità furono ravvisate negli inizi di carriera dei due Gruppi B e C nelle diverse denominazioni di alcune mansioni nei vari gradi gerarchici dei Gruppi A e B.

Tenuto conto però:

- della sfera d'autonomia giuridica in cui i Consigli di Amministrazione di ciascun Ente Provinciale operano;
- della nessuna attinenza dei vari gradi previsti nei ruoli organici coi gradi della gerarchia dello Stato, ove si eccettui una mera analogia in senso economico;
- che ciascun Consiglio è sovrano nell'adozione di atti amministrativi purchè essi non contravvengano ai principi generali di diritto, a leggi o a regolamenti vigenti;
- che una differenziazione di carriera o di denominazione d'incarico non sembra possa costituire infrazione, tenuta presente l'impossibilità di trasferimento del personale (escluso il segretario) da un Ente all'altro e che ciascun Consiglio può legittimamente concedere al personale dipendente taluni benefici purchè espressi e previsti in un atto amministrativo e non risultino lesivi di legittime aspettative o di diritti di terzi;
- che le tabelle organiche predette possono trovare mutamenti, adeguamenti e completamenti con semplice adozione di formale atto deliberativo da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente;
- che la notata diversità di denominazione delle singole mansioni fra i due ruoli organici non lede diritti di terzi in quanto ciascun ruolo è operante solo ed unicamente nell'ambito dell'Ente per il quale il ruolo ha vigore;
- dei vari interventi dell'Assessorato intesi a sol-

lecitare la modificazione delle tabelle che il Consiglio dell'Ente era andato elaborando, tabelle che peraltro non rispondevano a criteri di organicità e alle esigenze dell'Ente pubblico;

— tenuto altresì conto dell'autonomia dell'Ente, ho creduto legittimamente di poter proporre alla Giunta Regionale l'approvazione dei due regolamenti organici del personale, pur ravvisando ed ubicando le difformità sopra illustrate.

Personalmente, potrei anche esprimere la convinzione che una analogia di tabelle organiche non

avrebbe certo nociuto, ma, trattandosi appunto di considerazioni del tutto personali e non intendendo invadere o ledere con esse l'altrui sfera di competenza, devo lasciare all'apprezzamento dei due Consigli d'Amministrazione la valutazione dell'opportunità di una riforma delle tabelle in parola nel senso auspicato dall'interrogante ».

La seduta è tolta, si riprende il giorno 31 gennaio.

(Ore 11.10).

